



Prot. n° 00222 del 02/11/2020

## CONVENZIONE FIBiS – OPES

TRA

La **FIBiS** (Federazione Italiana Biliardo Sportivo), con sede in Milano Via G.B. Piranesi, 46- 20137, Codice Fiscale 04633090156 nella persona del Presidente pro tempore e legale rappresentate Dott. Andrea Mancino.

E

L'**OPES** (Organizzazione Per l'Educazione allo Sport), con sede in Roma Via Salvatore Quasimodo, 129 – 00144, Codice Fiscale 96014760589 nella persona del Presidente pro tempore e legale rappresentante Dott. Marco Perissa

Premesso

- che il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale, ai sensi del D.Lgs. n°242/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, in presenza dei requisiti previsti nel proprio Statuto, riconosce una sola Federazione Sportiva Nazionale per ciascuno sport ed una sola Disciplina Sportiva Associata per ciascuno sport che non sia già oggetto di una Federazione Sportiva Nazionale;
- che il CONI riconosce Enti di Promozione Sportiva le associazioni, a livello nazionale, che hanno per fine istituzionale la promozione ed organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, a carattere promozionale, amatoriale e dilettantistico – seppure con modalità competitive – nonché attività agonistiche di prestazione connesse al proprio fine istituzionale nel rispetto di quanto sancito dai Regolamenti Tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate e dei Principi di Giustizia Sportiva emanati dal CONI.
- che il CONI, anche in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate, cura le attività di formazione ed aggiornamento dei quadri tecnici e dirigenziali, nonché le attività di ricerca applicata allo sport. A tale scopo è stato elaborato ed approvato dal CONI un Piano Nazionale di Formazione dei Quadri e degli Operatori Sportivi, che attraverso la Scuola dello Sport, prevede la razionalizzazione dei percorsi formativi con meccanismi certi ed una effettiva valorizzazione della cosiddetta formazione permanente;
- che la FIBiS è una associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del D.Lgs. 15/04;
- che la FIBiS è la Disciplina Sportiva Associata di riferimento in Italia per lo Sport del Biliardo Sportivo riconosciuta dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 1265 del 30 aprile 2004. Ad essa compete l'incremento, la propaganda e la diffusione dello sport del biliardo, l'organizzazione e la gestione di tutta l'attività agonistica sull'intero territorio nazionale, nonché la partecipazione alle manifestazioni internazionali nell'ambito delle direttive del CIO e degli Organismi cui aderisce. Rientrano quindi nei compiti della FIBiS le attività di reclutamento, formazione, aggiornamento e specializzazione delle figure operanti nei suoi Quadri Tecnici inclusi gli Ufficiali di Gara;
- che l'OPES è un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto:



- ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 5727 del 30 settembre 2011;
- quale Associazione di Promozione Sociale iscritta al Registro Nazionale delle stesse con Decreto d'iscrizione N.0183;
- che è compito degli Enti di Promozione Sportiva promuovere l'attività sportiva presso i soggetti che non la praticano;
- che entrambe le parti come sopra costituite:
  - sono consapevoli dei propri differenti scopi sociali in quanto alla prima compete la regolamentazione dell'attività agonistica nazionale, mentre alla seconda spetta la promozione e la organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ludiche, ricreative e formative;
  - condividono il principio che lo sport riveste carattere di fenomeno culturale, di grande rilevanza sociale e che, per le insite indicazioni di carattere educativo, tecnico, sociale e ricreativo, deve essere considerato un vero e proprio valore fondamentale per l'individuo e la collettività con riferimento, in particolare, all'art. 2 della Costituzione;
  - convergono nella volontà e nell'impegno di stipulare la presente convenzione per un più stretto e reciproco rapporto che faciliti il conseguimento del comune obiettivo di una maggiore e più razionale diffusione della cultura sportiva, pur nel rispetto delle comuni specialità e peculiarità, impostati sulla base della reciproca soddisfazione;
  - sono consapevoli che non è consentito favorire Associazioni di secondo livello, ma che ogni attività promozionale del Biliardo Sportivo dovrà essere effettuata attraverso il controllo della apposita sezione OPES;
- che è intenzione di FIBiS e OPES disciplinare, nel rispetto dei propri statuti associativi e dei propri compiti istituzionali, le attività organizzative e partecipative dei propri tesserati in merito alla pratica del Biliardo Sportivo;
- che le parti intendono realizzare un accordo per lo sviluppo congiunto della disciplina del Biliardo Sportivo e delle discipline affini e/o compatibili, nell'interesse dei praticanti, dell'Associazionismo di base e delle comunità locali.

### **Si conviene e stipula quanto segue:**

1. La premessa e l'allegato 1 fanno parte integrante della presente convenzione;
2. La FIBiS e l' OPES si impegnano, anche attraverso le rispettive strutture territoriali, a svolgere congiuntamente iniziative necessarie per sviluppare una comune azione per favorire la promozione dell'attività del Biliardo Sportivo, al fine di promuovere lo studio, la conoscenza, la divulgazione e la pratica della specialità, attraverso: gare, manifestazioni, seminari, corsi, corsi di formazione, concorsi, etc.;
3. Le parti concordano che i tesserati FIBiS, di Prima, Seconda e Terza Categoria, che sottoscrivono la tessera OPES, possono prendere parte a tutte le competizioni Provinciali, Regionali e Nazionali promosse dall' OPES, purchè autorizzate dalla FIBiS. I risultati ottenuti in queste manifestazioni non agonistiche non sono in nessun modo utili per le classifiche FIBiS;



4. Gli atleti tesserati per la FIBiS, appartenenti alle categorie superiori alla Prima, non potranno accedere ad alcuna attività promossa dall' OPES, ad eccezione di quelle espressamente riconosciute dalla FIBiS quali manifestazioni di interesse nazionale volte alla promozione dello sport del biliardo;
5. In caso di manifestazioni sportive che vedano la partecipazione di tesserati FIBiS si applicherà il Regolamento federale anche in materia di limite dei montepremi;
6. Al fine di promuovere la pratica sportiva presso soggetti che non la praticano e che hanno smesso di praticarla, l'OPES si impegna ad affiliare o tesserare unicamente soggetti che non risultano affiliati o tesserati per la FIBiS o che non abbiano rinnovato l'affiliazione o il tesseramento da almeno tre anni con la FIBiS. Tale clausola potrà essere derogata unicamente con l'assenso della FIBiS;
7. Al fine di non favorire il sorgere di Associazioni di secondo livello le attività della disciplina del Biliardo Sportivo saranno promosse e coordinate dalla Direzione Nazionale dell' OPES e le quote di affiliazione e tesseramento saranno incassate dallo stesso;
8. Le parti concordano che i rapporti di collaborazione riguarderanno:
  - 8.1 Affiliazione (e iscrizione a Registro CONI) e tesseramento: ogni CSB affiliato alla FIBiS, potrà affiliarsi all' OPES e solo in questo caso sarà previsto il doppio tesseramento sulla base degli accordi previsti nell'Allegato 1;
  - 8.2 Manifestazioni Congiunte: la realizzazione di almeno due manifestazioni all'anno a carattere nazionale al fine di promuovere le tessere di IV categoria, con l'organizzazione tecnica a cura della FIBiS e il supporto dell' OPES, che curerà l'identificazione del luogo della manifestazione, metterà a disposizione i materiali di comunicazione, i materiali di premiazione, ad esclusione dell'impianto di gara e degli allestimenti interni;
9. Gli istruttori, i direttori di gara e gli arbitri abilitati dalla FIBiS si ritengono abilitati anche come OPES. Questi potranno partecipare alle manifestazioni organizzate dall'US ACLI solo previa autorizzazione da parte della FIBiS. I tesserati di cui alla presente convenzione possono usufruire degli accordi stipulati dall'OPES con soggetti terzi;
10. La presente convenzione ha validità su tutto il territorio nazionale, annulla e sostituisce ogni altro accordo sottoscritto tra le parti e ha decorrenza dalla data di sottoscrizione e terminerà il 31.12.2024. Le parti si rendono disponibili, alla scadenza, a rinnovare per due anni la presente convenzione, previo consenso da ambo le parti;
11. Per tutte le controversie che dovessero nascere dalla presente convenzione, le parti rimetteranno il giudizio ad un organismo arbitrale la cui composizione sarà determinata dal CONI.

Roma, 02/11/2020

Il Presidente OPES  
Organizzazione Per l'Educazione allo Sport  
**OPES**  
Organizzazione Per l'Educazione allo Sport  
Via Salvatore Quasimodo, 129  
00144 Roma  
Partita IVA 12275191000  
Cod. Fisc. 96014760589

Il Presidente FIBiS  
Federazione Italiana Biliardo Sportivo  
Dott. Andrea Marino  
**F.I.B.I.S.**  
FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO  
C/O PALAZZO DELLE FEDERAZIONI CONI  
Via Piranesi, 46 - 20137 MILANO  
C.F.: 04633090156 - P.I.: 06334701007